

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinqües* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

